



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

N. 35 del 30/07/2015

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA - APPROVAZIONE MODIFICA

L'anno **2015** (duemilaquindici) addì **30** (trenta) del mese **luglio** alle ore 10 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel S. Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere		X
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		3	2

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore - dott.ssa Stefania Dazzani - ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ed il Revisore Unico - Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 8 del 08/02/2008 è stato approvato il “Testo Unico Regolamenti Servizi dell’ASP Circondario Imolese”, contenente tra l’altro il Regolamento degli interventi di “Assistenza economica”;

Dato atto che nel suddetto Regolamento all’art. 15 si regola la compartecipazione della famiglia di origine ai costi del servizio in caso di minori inseriti in comunità residenziali e semiresidenziali;

Vista la proposta di modifica della norma suddetta avanzata dal Responsabile dell’Area Imola - Ambito Minori, A.S. Ciarlatani Maria Grazia;

Dato atto che la proposta di modifica è in particolare finalizzata a chiarirne l’ambito di applicazione prevedendo:

- che si prendano in considerazione anche le eventuali disponibilità del minore (es.: pensioni di inabilità o reversibilità, indennità, redditi da lavoro, ecc.) in analogia alla regolamentazione applicata agli inserimenti di adulti e anziani
- che nel caso di inserimento in struttura del minore con la madre quale normativa si applica in ordine alla compartecipazione della madre al costo del servizio
- che nel caso di famiglie con minori collocati in alberghi, residence e similari la compartecipazione ai costi da parte degli utenti sia definita secondo le regole previste per l’ospitalità nel servizio “Alloggi di servizio”

Rilevato, inoltre, che la nuova formulazione dell’articolo prevede che il limite ISEE per la concessione dell’integrazione retta venga determinato non direttamente dal Regolamento, ma con atto del Consiglio di Amministrazione, alleggerendo quindi la procedura precedentemente prevista;

Ritenuto di approvare la modifica proposta;

Acquisito, in proposito, il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di modificare l’articolo 15 del Regolamento “Assistenza economica” nel nuovo testo riportato nell’allegato A) al presente atto
- 2) di demandare al Responsabile dell’U.O. Servizio Affari Generali e R.U. di aggiornare il testo del Regolamento in oggetto con le modifiche apportate e di trasmetterlo ai Responsabili di Area Territoriale per la diffusione tra gli operatori e la conseguente applicazione
- 3) di confermare per l’anno in corso la soglia ISEE prevista dall’articolo in oggetto in € 9.000,00

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 15 – Minori: compartecipazione al costo del servizio

I genitori del minore, anche quando sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, rimangono tenuti al mantenimento dello stesso, in forza del vigente quadro normativo e della giurisprudenza in materia.

Sulla base di quanto sopra premesso, il minore inserito dall'Azienda in una struttura di tipo residenziale o semiresidenziale, fa permanere l'obbligo del suo mantenimento in capo ai genitori che, pertanto, sono tenuti a concorrere al pagamento della retta prevista dalla struttura, anche se eventualmente anticipata dall'Asp.

In tale computo verranno altresì ricompresi i redditi di cui risulta titolare il minorenne e che vengono gestiti, ai sensi di legge, dai genitori.

Nel caso di Tutela, l'Ente valuterà se coinvolgere anche tale figura nella compartecipativa, ricevendo la prevista autorizzazione del Giudice Tutelare ed utilizzando tali importi solo per specifiche necessità del minore accolto o dal tutore.

I genitori del minore non sosterranno alcun costo nel caso in cui l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore al limite definito dal Consiglio di Amministrazione. Al valore dell'indicatore ISEE vanno detratte le spese documentate per interventi sanitari ed ortodontici straordinari, ossia non previste a rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale, e gli assegni alimentari disposti da provvedimenti giudiziari sostenute nell'anno di riferimento.

Nell'ipotesi in cui venga superata detta soglia, la somma che supera il limite definito costituirà la contribuzione annua (da dividersi per dodici mensilità) della famiglia al costo del Servizio attivato.

Non si procede ad alcuna integrazione della retta da parte di ASP nel caso in cui i genitori o il minore siano proprietari d'immobili e pertinenze relative, salvo che non si tratti di immobili privi di valore commerciale o che costituiscano l'abitazione principale degli stessi; alla medesima condizione è assimilata la vendita d'immobili a parenti e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

Le regole di contribuzione sopradefinite valgono anche in caso di minori collocati in struttura residenziale con la madre (per la quale vale quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento).

In caso di famiglie con minori collocati in alberghi, residence e similari, la compartecipazione ai costi da parte degli utenti sarà definita secondo quanto previsto dal Regolamento per l'ospitalità in Alloggi di servizio.

La gestione di questa norma va, comunque, sempre effettuata salvaguardando il progetto costruito per il supporto al minore ed alla famiglia



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA - APPROVAZIONE
MODIFICA**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

- favorevole
- non favorevole per le seguenti motivazioni

Castel S. Pietro Terme, 30.07.2015



Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 19/08/2015 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 19/08/2015



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data 29/04/2011 al Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. 6497/2.2